



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

*Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01220673560368 del 28/03/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.185316 del 15/04/2024*

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione degli interventi di asfaltatura definitiva in via delle Macchine a Marghera – Venezia - proroga dell'ordinanza dirigenziale n.223 del 28/03/2024**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- il Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma ha redatto appositi verbali in esito ad appositi sopralluoghi effettuati in data 26/02/2024 sui punti di intervento lungo via delle Macchine, all'altezza del parcheggio del Mercato Ortofruttifero fino al civico n.61 e sul tratto di pista ciclabile all'altezza del civico n.9M a Marghera – Venezia;
- in data 28/03/2024 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 223 che regola la circolazione in occasione degli interventi di asfaltatura definitiva in via delle Macchine a Marghera – Venezia fino al giorno 19/04/2024;

**Considerato che:**

- in data 15/04/2024 con prot. n. 185316 la ditta Solesi S.p.A ha comunicato che a causa delle condizioni meteo avverse e difficoltà tecniche sono stati registrati dei ritardi nella realizzazione delle opere;
- la ditta Solesi S.p.A ha chiesto di prorogare l'ordinanza dirigenziale n. 223 del 28/03/2024 fino al giorno 30/04/2024;

**Verificato che** si rende pertanto necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

**Visti:**

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Solesi S.p.A con marca da bollo n. 01220673560379 del 28/03/2024 e acquisita con prot. n.185316 del 15/04/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";





- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

**Prorogare la validità dell'ordinanza dirigenziale n.223 del 28/03/2024 fino al giorno 30/04/2024, specificando che la presente è da ritenersi valida relativamente a via delle Macchine dall'altezza del parcheggio MOF fino al civico n. 43.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 20/04/2024 e fino al giorno 30/04/2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori (0931.751411), della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità  
di Quartiere e Locale Terraferma  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 16 aprile 2024

IL DIRIGENTE  
Ing. Roberto Di Bussolo (\*)

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Comune di Venezia  
Data: 18/04/2024, OR/2024/0000297

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. R. Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani  
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)